

Codice A1801A

D.D. 27 ottobre 2017, n. 3529

Parere su istanza di sdemanializzazione di area del demanio idrico, di un tratto di ex alveo del torrente Riddone, sita nel Comune di Alba (CN), richiedente Ditta U.B.I. srl.

Premesso che

- con nota prot. n. 2016/13832/DR-TO del 17/10/2016 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata dalla Ditta UBI srl in data 22/06/2015 per la sdemanializzazione di un'area appartenente al demanio idrico sita nel Comune di Alba (CN) censita al catasto terreni del Comune al foglio 5 Mappali 921, 929, 930, 931 e 932 avente una superficie complessiva di 1262,00 mq.;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/06/2002 e 30/11/2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- nella nota prot. n. 43613/A1816A del 20/09/2017 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, il seguente parere: *"... In fase di istruttoria e a seguito di sopralluogo effettuato in data 17/01/2017 sono emerse delle incongruenze documentate dovute alla diversa superficie demaniale richiesta all'Agenzia del Demanio e dal richiedente; infatti nella documentazione allegata (elaborati datati 22/06/2015) la superficie richiesta, non ancora frazionata, era pari a 932,00 m². ... omissis ... - ai sensi dell'art. 5 della legge 37/94, l'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati non viene ad essere modificato. Infatti l'area in oggetto insiste lungo il ciglio del terrazzo fluviale pianeggiante (difeso da un muro in cls) in sponda idrografica destra del torrente Riddone, in parte prospiciente la proprietà UBI S.R.L. - fa eccezione il mappale 930 che insiste sul sedime di un fosso di scarico delle acque bianche nella confluenza con il torrente citato, che pertanto non può essere oggetto di sdemanializzazione e deve essere stralciato da questa pratica. - il tratto reliquato del torrente Riddone richiesto, avendo perso qualunque funzionalità idraulica, anche potenziale, non ha più alcuna attitudine alle finalità di uso pubblico, per quanto concerne chiaramente gli aspetti idraulici, eccetto ovviamente il mappale 930; - il quadro dei dissesti vigente nello strumento urbanistico del comune di Alba, in corrispondenza dell'area in oggetto, indica fenomenologie di dissesto legate alla dinamica fluviale del torrente Riddone a carico dei mappali nn. 931 e 932 (Aree a pericolosità molto elevata, Ee) che pertanto non possono essere oggetto di un ulteriore parere di sdemanializzazione e devono essere stralciati da questa pratica; - si ricorda che il mappale 929 recentemente è stato oggetto di un'istanza di sconfinamento da parte del sig. Costa Marco (ns parere n. 10079/A1816A del 28/02/2017 a cui si rimanda) e pertanto non può essere oggetto di un ulteriore parere di sdemanializzazione nell'ambito del presente procedimento; - l'area da sdemanializzare (mappale*

921) risulta confinante con i terreni di proprietà della ditta richiedente; è attualmente utilizzata dall'istante come pertinenza (piazzale) dell'attività commerciale/artigianale di proprietà; - il richiedente, per l'occupazione della pertinenza demaniale in oggetto corrisponde il canone di concessione e che la relativa pratica è tutt'ora attiva e contrassegnata al fascicolo CN A 372 (Disciplinare di concessione n. 2371 del 04/06/2015 approvato con DD n 1553/A1816A del 01/07/2015); Il Settore scrivente, per quanto di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla sdemanializzazione della sola area appartenente al Foglio 5 mappale 921 (superficie 932,00 m²), come da corretta documentazione integrativa del settembre 2017) ...”;

- essendo favorevoli le valutazioni in linea idraulica ed in merito alla tutela dell'equilibrio geologico e geomorfologico, si è provveduto all'acquisizione degli ulteriori pareri;

- in relazione agli aspetti naturalistici e ambientali la Direzione Ambiente, Settore Tutela delle Acque con nota prot. n. 24536 del 19/10/2017 ha espresso il seguente parere: “ ... il tratto di ex-alveo della torrente in questione non risulta incluso nel novero dei canali ed opere demaniali; il torrente Riddone è un corpo idrico designato nel Piano di gestione del Po, (codice 005SS2N506PI), ma l'area in questione non fa più parte dell'alveo attuale del corso d'acqua – come si evince dalla relazione dell'autorità idraulica – e inoltre tale area non risulta interessata ad alcuna attività di monitoraggio del corso d'acqua; - il tratto di sedime oggetto di sdemanializzazione non risulta interferire con aree protette o siti della rete Natura 2000 e sullo stesso non risultano procedure di impatto ambientale di competenza regionale in corso ai sensi della legge regionale 40/1998 e del dec. Lgs. 152/2006; Quanto sopra premesso e considerato si ritiene, per quanto di competenza dello scrivente Settore, che non esistano peculiari valenze di carattere naturalistico-ambientale ostative alla realizzazione della richiesta di sdemanializzazione del tratto di ex alveo del torrente Riddone censito al mappali n. 921 del foglio 5 del comune di Alba (CN), per una superficie totale di mq. 932. ...”;

IL DIRIGENTE

viste la D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e la D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011;
preso atto dei pareri citati in premessa;

determina

- di esprimere parere favorevole alla sdemanializzazione dell'area demaniale censita al catasto terreni del Comune Alba al foglio 5 Mappale 921 avente una superficie complessiva di 932,00 mq.;

- di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta copia dei pareri citati in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l. r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Maria GAMBINO